Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 25 febbraio 1925** — **Numero 46**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 136.

Estensione ai compartimenti marittimi della Sicilia della zona di operazioni del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, e modificazioni allo statuto organico del Sindacato medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e le modificazioni ad essa apportate con il decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 296;

Veduto il regolamento d'esecuzione approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Veduto il R. decreto 14 dicembre 1905, col quale venne istituito, ai sensi e per gli effetti della legge e del regolamento citati, il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, e venne approvato lo statuto del Sindacato stesso;

Veduto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 336, che approva un nuovo testo di statuto dell'Ente predetto;

Vedute le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali di Palermo, Trapani, Girgenti, Siracusa, Catania e Messina in data rispettivamente del 27 novembre 1924, 16 luglio 1914, 25 giugno 1913, 29 dicembre 1924, 1° settembre 1913, e 14 novembre 1924, e le deliberazioni delle Camere di commercio e industria di Palermo, Trapani, Girgenti, Siracusa, Catania e Messina, in data rspettivamente del 3 novembre 1924, 7 aprile 1914, 17 giugno 1913, 29 ottobre 1924, 16 giugno 1913 e 14 novembre 1924, con le quali si chiede la estensione della zona d'azione del Sindacato obbligatorio predetto ai compartimenti marittimi della Sicilia;

Ritenuta la opportunità di estendere la sfera di azione del Sindacato predetto ai compartimenti marittimi della Sicilia, per ivi meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni sul lavoro per quanto riguarda la gente di mare;

Ritenuta la necessità di modificare in conseguenza lo statuto dell'Ente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli armatori e proprietari di navi, iscritte nei compartimenti marittimi di Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Siracusa, Catania e Messina a decorrere dal 1° aprile 1925 fanno parte del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, e sono quindi obbligati dalla data predetta, ai termini della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale da essi occupato nell'esercizio della navigazione o della pesca presso il Sindacato medesimo.

Art. 2.

Allo statuto organico del Sindacato obbligatorio predetto, approvato con decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 336, sono apportate con effetto dal 1° aprile 1925, le seguenti modificazioni:

1. L'art. 2 è così modificato:

« Art. 2. — Fanno parte del Sindacato tutti gli armatori o proprietari di navi iscritte nei compartimenti marittimi di Napoli, Gaeta, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Pizzo, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Bari, Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Siracusa, Catania e Messina, che ai sensi di legge devono sostenere l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

2. L'art. 7 è così modificato:

« Art. 7. — Potrà il Sindacato assumere l'assicurazione non solo della responsabilità civile, ma ancora l'assicurazione degli oneri che gravano sugli armatori agli effetti degli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.

« Potrà inoltre - previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale e nei limiti e con le modalità da questo stabilite - assicurare il personale di Stato maggiore con salario o stipendio annuale superiore a L. 6000.

« Per tali assicurazioni facoltative saranno formati classi di rischio a parte ».

3. L'art. 60 è così modificato:

« Art. 60. — Il Consiglio di amministrazione si compone di sedici membri da nominarsi dall'assemblea generale dei soci.

« Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti un presidente ed un vice-presidente.

« Il Consiglio, al principio di ogni anno, nomina nel suo seno un Comitato esecutivo, composto del presidente, ed in sua vece del vice-presidente, e di quattro membri.

« Tale Comitato si riunirà almeno una volta al mese e provvederà sugli affari di ordinaria amministrazione e su tutti quelli che gli saranno delegati dal Consiglio.

« Potrà nei casi di manifesta urgenza deliberare con i poteri del Consiglio, che dovrà nella sua prima prossima adunanza ratificare i provvedimenti presi dal Comitato.

« Per la validità delle sedute, tanto del Consiglio che del Comitato, è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

« In caso di parità prevale il voto del presidente, sia nel Consiglio che nel Comitato esecutivo.

« Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo con voto consultivo ».

4. L'art. 71 è così modificato:

« Art. 71. — Il direttore sarà nominato dal Consiglio di amministrazione. Potrà dallo stesso essere revocato. Tanto per la nomina che per la revoca dovranno essere presenti almeno quattordici consiglieri votanti ».

Art. 3.

Entro tre mesi dalla predetta data del 1° aprile 1925 sarà convocata in Palermo un'assemblea generale di tutti i soci del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, aventi navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, la quale, elettosi un presidente, un segretario e due scrutatori, procederà alla elezione di sei nuovi consiglieri, in esecuzione della modificazione apportata al primo comma del nuovo testo dell'art. 60 dello statuto di cui al n. 3 del precedente articolo. Nei quindici giorni successivi sarà convocato in Napoli il Consiglio di amministrazione così completato, che procederà alla nomina del Comitato esecutivo, in conformità al disposto del terzo comma del predetto articolo 60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 137.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50, lettera *d*), ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 3 gennaio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Campobasso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Campobasso è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'impo a camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceria, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 10; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 10; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 5;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili, o di veicoli a trazione animale, L. 10;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 25.

Art. 4.

La misura della tassa di cui agli articoli 2 e 3 si riferisce solo alla città di Campobasso.

Per gli altri Comuni della Provincia le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per il comune di Campobasso, dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per Campobasso, ove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa di commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei ed ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio e di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dell'imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio, anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite.

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nel relativo regolamento.

Art. 8.

Con apposito decreto Ministeriale sarà approvato il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa anzidetta.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate concernenti l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 142. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di San Gavino Monreale e di Capoterra (Cagliari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di San Gavino Monreale, per i favoritismi e gli arbitri compiuti e per lo sperpero del pubblico denaro, si è andata man mano alienando il consenso della popolazione, così che, da ultimo, la minoranza consigliare, per non condividere le responsabilità di dannosi sistemi amministrativi, si era determinata a rassegnare le proprie dimissioni.

Un'inchiesta successivamente eseguita ha accertato le precarie condizioni della finanza comunale e gravi irregolarità in ordine al godimento dei beni patrimoniali ed all'alienazione di materiali, fatta senza l'osservanza delle norme di legge; all'esecuzione di lavori, ai quali avevano preso parte od interesse, direttamente o per interposta persona, gli amministratori medesimi riscuotendone irregolari compensi; all'impiego di salariati comunali in opere, o servizi d'interesse personale del sindaco o di altri consiglieri.

E poichè tali emergenze avevano fortemente acuito il malcontento generale della popolazione, il Prefetto, ad evitare il verificarsi di deplorevoli incidenti, dovette provvedere ad affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Non sembrando possibile, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, che si mantengono tuttora anormali, provvedere alla riammissione in ufficio dell'Amministrazione sospesa, si rende indispensabile, perchè si possa far luogo mediante una nuova convocazione dei comizi alla ricostituzione di una rappresentanza elettorale, che più fedelmente rispecchi le tendenze del corpo elettorale, addivenire

allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Toniolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capoterra, in provincia di Cagliari.

MAESTA',

Da tempo l'Amministrazione comunale di Capoterra, per dissensi manifestatisi fra i suoi componenti, si trovava in condizioni di non potere regolarmente funzionare.

Il persistere dei contrasti ed il loro aggravarsi con la conseguente stasi nel funzionamento della civica azienda, hanno suscitato nella popolazione un senso di vivo malcontento, che, da ultimo, si è manifestato con una tumultuosa dimostrazione. Il Prefetto, perciò, mantenendosi gli animi sempre agitati, per evitare ulteriori e più gravi turbamenti dell'ordine pubblico, dovette provvedere alla sospensione del Consiglio comunale.

E poichè attualmente la riammissione in carica della rappresentanza elettiva potrebbe dare occasione al rinnovarsi di manifestazioni, con imprevedibili conseguenze, appare indispensabile, anche perchè il corpo elettorale, a suo tempo, possa designare una nuova rappresentanza municipale più omogenea e vitale, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capoterra, in provincia di Cagliari, è sciolto;

Art. 2.

Il signor cav. Italo Pani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale.
(In applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440).

Decreti di Sua Eccellenza il Ministro Guardasigilli in data 23 gennaio 1925.

DIPLOMI DI PRIMO GRADO.

1. Cav. uff. Cremona dott. Leopoldo.

DIPLOMI DI SECONDO GRADO.

1. Società di pubblica assistenza in Spezia.
2. Laugero cav. Simone.
3. Farina cav. rag. Pasquale.
4. Galbiati cav. uff. Francesco.
5. Lisi cav. Pilade.
6. Mazzarisi cav. dott. Stefano.
7. Massa cav. Gian Giacomo.
8. Catalani don Fedele.

DIPLOMI DI TERZO GRADO.

1. Appi cav. Stefano.
2. Suor Odilia Tricerri.
3. Marconi Eugenio.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Elenco degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione, ed ammessi a registrazione dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1924 a carico della Cassa di previdenza degl'impiegati d'archivi notarili.

CAPITALI AGLI AVENTI CAUSA.

1. Eredi di Rossi Diego: indennità L. 8350.91.
2. Eredi di Andreoni Cesare: indennità L. 4633.40.
3. Eredi di Bolmida Giovanni: indennità L. 2837.19.
4. Eredi di Merendino Salvatore: indennità L. 1705.94.

INDENNITA' DIRETTE.

1. Briganti dott. Antonio: indennità L. 3313.19.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.